



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO
Settore Penale

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE



Febbraio 2025

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Settore Penale
RASSEGNA DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(Febbraio 2025)

Rel. n. 14/2025

Roma, 3 marzo 2025

Sommario

PARTE I. DIRITTO PENALE.....	2
1) Confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dei beni utilizzati per commettere reati societari – Illegittimità costituzionale parziale dell’art. 2641, primo e secondo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE.....	2
2) Processo penale minorile - Divieto di applicazione della sospensione del processo per messa alla prova del minore per i delitti aggravati di violenza sessuale di gruppo e violenza sessuale – Inammissibilità, nei sensi di cui in motivazione, delle q.l.c. dell’ art. 28, comma 5- <i>bis</i> , d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. <i>c-bis</i> , d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella l. 13 novembre 2023, n. 159, in riferimento all’art. 31, secondo comma, Cost.....	4
3) Sequestro di persona - Fatto commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente – Non fondatezza delle q.l.c. dell’art. 605, sesto comma, cod. pen., aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. <i>d</i>), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.	5
PARTE II. LEGISLAZIONE SPECIALE.....	7
4) Spese di giustizia - Compensi spettanti agli ausiliari del giudice – Illegittimità costituzionale parziale dell’art. 4, secondo comma, l. 8 luglio 1980, n. 319 in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. – Inammissibilità delle q.l.c. dell’art. 50, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.	7

PARTE I. DIRITTO PENALE.

1) Con sentenza n. 7, depositata il 4 febbraio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere reati societari e, in via consequenziale, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo».

Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2641 cod. civ., «nella parte in cui assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere reati societari», sono state sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Corte costituzionale, preliminarmente, sottolinea che, venendo in rilievo la violazione del principio di proporzionalità della pena, è da considerarsi corretta la scelta della Corte di cassazione che, pur ravvisando l'incompatibilità tra una legge nazionale e una norma di diritto dell'Unione europea dotata di effetto diretto (art. 49, paragrafo 3, CDFUE), ha ritenuto di dover rimettere la questione, avente «un "tono costituzionale", per il nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale», alla Corte costituzionale anziché decidere direttamente sulla contrarietà dell'art. 2641 cod. civ. al suddetto art. 49, paragrafo 3, e confermare o annullare, conseguentemente, la statuizione della Corte d'appello in proposito, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il Giudice delle leggi sottolinea, infatti, che, pur spettando al giudice comune il compito di individuare il rimedio di volta in volta più appropriato, la scelta di rivolgersi, nel caso di specie, alla Corte costituzionale è idonea a evitare eventuali tensioni con il principio della legalità della pena e assicura la possibilità che di tale decisione possano giovare anche coloro che abbiano subito condanne definitive.

Passando quindi all'esame del merito della questione rimessa, la Corte, richiamando più volte la sentenza n. 112 del 2019, precisa, innanzitutto, che non tutte le misure di competenza del giudice penale sono assoggettate al medesimo statuto di garanzia, prevedendo la Costituzione, con riferimento al principio di legalità, (art. 25, secondo e terzo comma), «una diversa estensione [...] in materia, rispettivamente, di pene e di misure di sicurezza» e, con riferimento al principio di proporzionalità, delle differenziazioni a seconda che esso sia riferito a misure orientate primariamente a punire l'interessato per un fatto da questo commesso colpevolmente o a prevenire un pericolo (come nel caso di misure

cautelari o di sicurezza) o, invece, a ripristinare la situazione, giuridica o di fatto, preesistente al reato (come nell'ipotesi di ordine di demolizione di un immobile abusivo).

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle diverse forme di confisca di competenza del giudice penale attesa l'«estrema varietà di disciplina e funzioni delle confische previste nell'ordinamento italiano»: mentre la confisca del "profitto" di un illecito non ha natura punitiva, ma ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente alla commissione del fatto, in quanto è funzionale alla sottrazione al reo delle utilità economiche acquisite a seguito della commissione di un reato che egli non ha diritto di trattenere, diversamente, la confisca dei "beni utilizzati per commettere il reato", incidendo su beni di cui è stato fatto un uso illegittimo, ma non ottenuti a mezzo dell'attività criminosa e non intrinsecamente pericolosi, non ha natura ripristinatoria dello *status quo ante*, ma determina, piuttosto, un peggioramento della situazione preesistente al reato. Quando poi la confisca di tali beni è configurata dal legislatore, come nella disposizione censurata, come obbligatoria, deve escludersi, evidenzia la Corte, la qualificazione in termini di misura di sicurezza — non essendo previsto un accertamento giudiziale, caso per caso, dell'effettiva sussistenza del pericolo di reiterazione del reato derivante dal possesso del bene — e deve riconoscersi, piuttosto, «natura autenticamente "punitiva"». In conclusione, dunque, per la Corte, la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dei beni utilizzati per commettere uno dei reati disciplinati dal Titolo XI del Libro V del codice civile, ha natura di vera e propria "pena" di carattere patrimoniale.

Da tale riconosciuta natura giuridica deriva il «necessario assoggettamento all'insieme dei principi e delle garanzie che governano la previsione legislativa, l'applicazione e l'esecuzione delle pene» e, quindi, la necessaria osservanza del principio di proporzionalità rispetto alla gravità del reato¹ Questo principio vieta, in particolare, che le pene patrimoniali risultino sproporzionate sia rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, sia rispetto alle condizioni economiche dell'interessato e, in ogni caso, alla sua capacità di far fronte al pagamento richiesto. Osserva, quindi, la Corte che le disposizioni di cui all'art. 2641 cod. civ., che impongono in ogni caso di confiscare agli autori del reato l'intero importo corrispondente ai beni utilizzati per commettere un reato, sono strutturalmente suscettibili di produrre in concreto risultati sanzionatori sproporzionati, non solo per l'assenza di qualsiasi relazione con l'effettivo vantaggio patrimoniale conseguito mediante la commissione del reato, ma anche perché non consentono al giudice di valutare, caso per caso, se il soggetto disponga effettivamente delle risorse economiche per far fronte alla pena patrimoniale impostagli e quale sia l'impatto che siffatta ablazione potrebbe avere sulla sua esistenza futura. Tali incongruità, stigmatizza la Corte, si amplificano ove si consideri che la confisca per equivalente, come ritenuto dal diritto vivente, è applicabile anche a carico di persone diverse dai proprietari dei beni utilizzati per la commissione del

reato, purché siano penalmente responsabili o corresponsabili della sua commissione, ipotesi che, in particolare, si verifica quando la confisca per equivalente venga disposta nei confronti delle persone fisiche che abbiano agito per conto di una persona giuridica, utilizzando i beni di proprietà di quest'ultima che sarebbero assoggettabili a confisca diretta in quanto strumenti del reato, ma che non sono non più acquisibili dallo Stato per una qualsiasi ragione.

Siffatte conclusioni trovano conferma, osserva la Corte, anche nel diritto di altri ordinamenti e in quello dell'Unione europea, in cui la previsione della confisca di siffatti beni è di regola subordinata alla valutazione di compatibilità con il principio di proporzionalità.

Di qui la ritenuta fondatezza delle censure formulate dalla Sezione rimettente in riferimento al principio di proporzionalità della pena e il conseguente assorbimento delle successive doglianze concernenti l'allegata sproporzionata compressione del diritto di proprietà.

In ultimo il Giudice delle leggi precisa che spetterà al legislatore valutare se introdurre una nuova disciplina che sostituisca l'attuale previsione della confisca obbligatoria diretta o per equivalente dei beni strumentali nei limiti consentiti dal principio di proporzionalità e che resta inalterata la facoltà del giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità, di disporre la confisca diretta «delle cose che servono a commettere il reato» ai sensi della disposizione generale di cui all'articolo 240 cod. pen. richiamata dall'articolo 2641, terzo comma, cod. civ. e, dunque, anche delle somme di denaro utilizzate al predetto fine, a carico di chi risulti in concreto averne la disponibilità.

2) Con sentenza n. 8, depositata il 4 febbraio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, nei sensi di cui in motivazione, le q.l.c. dell'art. 28, comma 5-*bis*, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera *c-bis*, d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella l. 13 novembre 2023, n. 159, sollevate in riferimento all'art. 31, secondo comma, Cost..

Le q.l.c. sono state sollevate in procedimenti introdotti per reati di violenza sessuale anche di gruppo, aggravati *ex art.* 609-*ter* cod. proc. pen., commessi precedentemente all'entrata in vigore della nuova disciplina — che ha escluso per il minore, nel caso di commissione di siffatti reati, l'accesso alla messa alla prova — ritenuta applicabile dal giudice rimettente in forza del principio *tempus regit actum* attesa la «dimensione processuale» dell'istituto *de quo*.

La Corte costituzionale, dopo aver ricostruito la normativa in tema di sospensione del processo con messa alla prova nel processo minorile, evidenzia che la disposizione censurata interviene su tale istituto — già operante sin dal 1988 e applicabile a tutti i reati senza esclusione alcuna — impedendo al minore la possibilità di fruire del beneficio nel caso in cui egli abbia commesso i reati ivi specificatamente individuati per i quali il legislatore configura una presunzione *iuris et de iure* di gravità a cui consegue la preclusione, per il giudice, di ogni valutazione in ordine alle possibilità effettive di recupero e di reinserimento sociale del minore.

Tale disposizione, quindi, evidenzia la Corte, poiché impedisce al minore, per taluni reati, di beneficiare di un esito processuale alternativo all'eventuale riconoscimento di responsabilità, incide direttamente sulla disciplina sostanziale di quelle fattispecie di reato con la conseguenza che essa deve essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 25, secondo comma, Cost. a nulla rilevando che essa sia posta all'interno di un provvedimento normativo volto a disciplinare il processo minorile. La disposizione censurata, dunque, non comporta un semplice mutamento *in peius* della "qualità" della pena da eseguire, ma determina piuttosto un effetto negativo ancora più radicale in quanto elimina la possibilità di accedere a un istituto atto a determinare l'estinzione del reato e a escludere, pertanto, l'applicazione di qualsiasi pena. Di qui, attesa l'irrilevanza della collocazione della disposizione censurata all'interno di un provvedimento normativo mirante a disciplinare il processo minorile, si deve riconoscere ad essa una dimensione sostanziale, che ne attrae la disciplina nell'alveo dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconducendola al principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli.

Ciò posto, rileva la Consulta, poiché i reati contestati sono stati commessi prima del 15 novembre 2023, data di entrata in vigore della disposizione censurata, deve escludersi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo*, l'applicazione del regime legislativo sopravvenuto che lederebbe la tutela dell'affidamento legittimamente sorto negli imputati con riguardo al complessivo regime sanzionatorio applicabile ai reati al momento della loro commissione.

Di qui l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza.

3) Con sentenza n. 9, depositata il 6 febbraio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le q.l.c. dell'articolo 605, sesto comma, cod. pen., aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 76 Cost.

Secondo il rimettente la disposizione in questione sarebbe censurabile nella parte in cui non prevede la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente.

La Corte costituzionale affronta preliminarmente la censura formulata in riferimento all'art. 76 Cost, in quanto, riguardando la corretta formazione dell'atto normativo, ha priorità logica.

Secondo il giudice *a quo* il mantenimento del previgente regime di procedibilità d'ufficio dell'ipotesi aggravata del sequestro di persona si porrebbe in contrasto con il criterio di delega di cui all'art. 1, comma 15, lett. b), della legge n. 134 del 2021 che dispone: «prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriore specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze». Siffatta ultima previsione, ad avviso del rimettente, avrebbe posto al legislatore delegato il divieto di prevedere un regime differenziato di procedibilità nel caso di ipotesi aggravata di reato rispetto a quello previsto per l'ipotesi base.

La Corte costituzionale non ritiene convincente siffatta ipotesi interpretativa in quanto l'espressione "non si tenga conto delle circostanze" deve essere intesa nel senso di «consentire al legislatore delegato di prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela anche rispetto a ipotesi aggravate di reato la cui pena minima superi il limite di due anni fissato nella prima parte della lettera b), purché tale limite sia rispettato con riferimento alla fattispecie base [...] salvo l'ulteriore limite (indicato dall'ultima parte della disposizione) rappresentato dall'obbligo di tener ferma la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità». Il legislatore delegato, nel rispetto dei criteri di delega, ha scelto, quindi, sottolinea la Corte, di circoscrivere l'estensione del regime di punibilità a querela ai soli fatti previsti dal primo comma e di mantenere, invece, la procedibilità d'ufficio, tra l'altro quando sussista «una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela».

Di qui la non fondatezza della censura.

Parimenti non fondata è stata ritenuta la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

La Corte, ribadendo quanto affermato in altre precedenti decisioni (tra le tante, sent. n. 71 del 2024; sent. n. 248 del 2020; ord. n. 178 del 2003), afferma innanzitutto che le scelte legislative relative al regime di procedibilità dei singoli reati sono censurabili solo per manifesta irragionevolezza.

Ciò precisato, ritiene che la scelta di non estendere la procedibilità a querela alla specifica ipotesi aggravata del sequestro di persona commesso nei confronti del coniuge è da ricondursi alla necessità, avvertita anche dal legislatore sovranazionale (Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica), di tenere conto delle particolari esigenze di tutela, nel contesto delle relazioni familiari, della vittima, spesso esposta al rischio di subire pressioni dall'autore del reato o dagli stessi familiari. L'interesse alla conservazione dell'unità del nucleo familiare — ha concluso, quindi, la Corte — non può prevalere rispetto alla necessità di tutelare i diritti fondamentali delle singole persone che ne fanno parte. Né è illogico, per la Consulta, non aver previsto la procedibilità a querela per l'ipotesi aggravata di cui al secondo comma e averla prevista, invece, per tutte le ipotesi, spesso anche più gravi, di cui al primo comma e per quelle aggravate ai sensi di disposizioni diverse dai commi successivi dell'art. 605 cod. pen. e ciò in quanto la maggiore o minore gravità costituisce solo uno dei possibili criteri da adottarsi nella scelta legislativa, ampiamente discrezionale, del regime di procedibilità dei singoli reati, scelta che può fondarsi anche su obiettivi di deflazione processuale o su esigenze di favorire soluzioni conciliative o riparatorie quando la vittima non versi in condizioni di vulnerabilità.

La denunciata disparità di trattamento, quanto al regime di procedibilità, del coniuge e del convivente *more uxorio*, rileva ancora la Corte, ove ritenuta persuasiva, dovrebbe essere eliminata in senso diametralmente opposto a quello auspicato dal rimettente ossia estendendo il regime della procedibilità d'ufficio anche al convivente *more uxorio* sulla base di una comune *ratio* di tutela della situazione di vulnerabilità della vittima, estensione però non consentita atteso il divieto di pronunce penali *in malam partem*.

Del tutto ragionevole per la Corte, è, infine, l'equiparazione, quanto al regime di procedibilità d'ufficio, tra il coniuge convivente e quello non più tale attesa l'innegabile posizione di vulnerabilità anche nel caso di cessata convivenza.

PARTE III. LEGISLAZIONE SPECIALE.

4) Con sentenza n. 16, depositata il 10 febbraio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), per contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un orario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza; ha dichiarato, altresì, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

La Corte, dopo aver ricostruito l'evoluzione della normativa che disciplina gli onorari a tempo spettanti agli ausiliari del giudice per l'attività spiegata nel processo, ha innanzitutto dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 — che classifica gli onorari degli ausiliari del magistrato in fissi, variabili e a tempo, nella misura stabilita "mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze [...] avuto riguardo alle tariffe professionali esistenti, eventualmente in materie analoghe, temperate con la natura pubblicistica dell'incarico — in quanto il giudice *a quo* non è chiamato a fare applicazione di tale disposizione che, anche se formalmente in vigore, andrà a disciplinare la materia solo a partire dall'adozione del regolamento ministeriale introduttivo del nuovo sistema tabellare, non ancora intervenuta.

Attualmente, dunque, e sino all'adozione del regolamento ministeriale, osserva la Corte, la liquidazione dei compensi agli ausiliari è disciplinata dall'art. 4 della legge n. 319 del 1980, in combinato disposto con il d.m. 30 maggio 2002 che, all'art. 1, comma 1, ha rideterminato gli importi per la prima vacanza in euro 14,68 e per le successive in euro 8,15.

Siffatta previsione normativa, per il Giudice delle leggi, è manifestamente irragionevole nella parte in cui, al secondo comma del citato art. 4, impone una rilevante diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacanze, peraltro, già scarsamente remunerate. Dopo aver evidenziato che «Lo "scarto significativo" tra la prima vocazione e le successive [...] accentua l'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua prestazione», la Corte afferma, quindi, che siffatta «assoluta sproporzione» si risolve in manifesta irragionevolezza rispetto allo scopo, pur legittimo, perseguito dal legislatore, di contenere i costi del processo, «in quanto trascura l'esigenza primaria [...] di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del *munus publicum* conferito».

Di qui, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge n.319 del 1980, *in parte qua*, per contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.

Il Redattore: Anna Mauro

Il Vice Direttore
Angelo Caputo

Il Direttore
Alberto Giusti